

ALLEGATO 4-ter ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

MIMMO MICHELE, iscritto al Rui Sez. A N° A000163871, in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa di ARZISAI SRL, iscritta alla Sezione A del RUI dal 22/04/2007 N. A000163870

Ragione Sociale dell'intermediario

ARZISAI SRL, Via G. Bonazzi 2 – 36071 Arzignano (VI) iscritta alla Sezione A del RUI dal 22/04/2007 N. A000163870 www.arzिसai.com- www.michelemimmo.com

SEZIONE I: Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi:

- a) Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto gli Intermediari: - consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 3 al Regolamento IVASS n° 40 del 2 agosto 2018 che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente);
- b) - consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n° 40 del 2 agosto 2018 che contiene i dati essenziali sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite);
- c) - consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- d) - propongono o raccomandano obbligatoriamente contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione;
- e) - rilasciano una apposita dichiarazione con cui attestano che il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze del contraente (Dichiarazione di rispondenza). E' vietata la distribuzione di un prodotto assicurativo in caso di non rispondenza o in caso di rifiuto a fornire informazioni;
- f) - valutano se il contraente rientra nel mercato di riferimento (Target Market) identificato dall'Impresa e dall'Intermediario stesso per il contratto di assicurazione proposto, oppure se appartiene alle categorie di clienti per cui il prodotto non è compatibile;
- g) - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;

SEZIONE II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi:

- a) Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, gli intermediari: - consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n° 40 del 2 agosto 2018 che contiene i dati essenziali sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite relativamente al prodotto IBIPs);
- b) - hanno l'obbligo di valutare la rispondenza, l'appropriatezza e l'adeguatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c) - in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, hanno l'obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza tramite un'apposita dichiarazione (Dichiarazione di non appropriatezza);
- d) - in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, hanno l'obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, hanno l'obbligo di informarlo di tale circostanza specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e) - in caso di vendita con consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, hanno l'obbligo di informare il contraente se il prodotto è rispondente, appropriato ed adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione tramite rilascio di "Raccomandazione personalizzata". In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto di investimento assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- f) - forniscono le informazioni di cui all'art. 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.

Ragione Sociale / Cognome nome: _____

Partita Iva / Codice Fiscale: _____

Il sottoscritto Contraente dichiara di essere stato informato dall'intermediario/collaboratore dell'intermediario e di aver letto e ben compreso il contenuto della presente informativa precontrattuale:

Allegato 3 – INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Allegato 4 - INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO

Allegato 4-bis - INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D'INVESTIMENTO ASSICURATIVO

Allegato 4-ter – ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

e di averne ricevuto copia.

Data: _____

Firma del Contraente: _____

Firma intermediario: _____